

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI**

**DIPARTIMENTO AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI**

**UFFICIO PROVINCIALE DI SIRACUSA**

**Via San Giovanni alle Catacombe 7 - 96100 Siracusa**

**Tel 0931 67450 Fax 0931 62373**

Allegato A)

## **CAPITOLATO D'ONERI**

**ESTRAZIONE E VENDITA DEL SUGHERO DELLE PIANTE UBICATE NELLE AREE DEMANIALI FORESTALI REGIONALI DI MONTE GANCIO, CARRUBBA-TRANESE NEI COMUNI DI MELILLI e CARLENTINI**

### **ART. 1**

L'Amministrazione Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa mette in vendita il materiale sugheroso estraibile dalle piante radicate nella proprietà demaniale regionale forestale su una superficie complessiva di ha 308.15.89 e così identificata nel Nuovo Catasto Terreni dei Comuni Melilli e Carlentini:

tenere di Melilli F.oglio 13, e tenere di Carlentini F.oglio 52 "Gancio" : ha. 183.66.26

tenere di Carlentini F.oglio 53 e tenere di Melilli Foglio 18 " Carrubba – Tranese" : ha. 124.49.63

SOMMANO ha. 308.15.89.

Il complesso demaniale di cui trattasi viene altresì individuato in verde sulla cartografia allegata al presente capitolato.

L'estrazione e la vendita interessa N° 6.617 circa di piante da sughero gentile più 10.869 piante da de maschiare, così come indicato nella relazione tecnica della uob1 PROT. 1405 DEL 12/03/2014

### **ART.2**

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ( ai sensi del Regolamento di Contabilità dello Stato, approvato con R.D.23.05.1924, n° 827 e successive modificazioni), con offerte segrete ed esclusivamente in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.

Le circostanze di tempo e di luogo in cui avverrà la vendita, le modalità di presentazione ed i criteri di ammissione delle offerte, nonché ogni altra notizia sono esplicitate e precisate nel bando di gara.

### **ART. 3**

La vendita è fatta a corpo e non a misura in base al dato regolatore di € 98.595,84 (euro novantottomilacinquecentonovantacinque/84) . L'aggiudicatario è tenuto all'acquisto ed all'utilizzazione di tutto il prodotto estraibile, a norma delle vigenti leggi e del presente capitolato

d'oneri, compreso nella partita e non può accampare pretesa alcuna per la qualità dei materiali né per il numero delle piante da sottoporre a decortica, se maggiore o minore di quello indicativamente riportato nel precedente art. 1, né potrà pretendere, per qualsiasi ragione, alcuna diminuzione del prezzo.

L'Amministrazione Venditrice, garantisce solamente i confini.

Ad ogni esigenza in fatto di manodopera e di mezzi occorrente per le operazioni di estrazione, carico, trasporto, eventuale imballo e classificazione e qualunque altro lavoro consimile, provvederà direttamente l'aggiudicatario, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

#### ART. 4

La vendita e la relativa aggiudicazione saranno effettuate con le norme prescritte dal vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

#### ART. 5

L'aggiudicazione della estrazione non potrà essere fatta a coloro:

- a) che si trovino in lite con l'Ente Gestore o coloro che abbiano con lo stesso contestazioni o vertenze giudiziarie per altri contratti del genere;
- b) che non abbiano corrisposto a detto Ente la somma dovuta in base alle liquidazioni di precedenti verbali di collaudo di altri lotti;
- c) che non comprovino, di avere i requisiti tecnici ed economici necessari per concorrere all'esperimento d'asta o licitazione privata per i lotti messi in vendita.

#### ART. 6

La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario. Egli seguirà l'estrazione, l'allestimento ed il trasporto dei prodotti ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti e nel presente capitolato d'oneri ordinati a conto e spese proprie, senza che possa mai pretendere indennità o compensi di sorta per tale oggetto, né per infortuni avvenuti dopo l'atto di aggiudicazione né per qualsiasi causa prevista od impreveduta o qualsivoglia caso fortuito od anche forza maggiore.

#### ART. 7

L'aggiudicatario resta vincolato verso l'Amministrazione venditrice dal momento dell'aggiudicazione. Nel caso però che questa non sia approvata dalle autorità competenti cessa, dalla comunicazione di tale provvedimento, ogni obbligazione da parte di esso e non avrà diritto che alla restituzione dell'eseguito deposito provvisorio di cui al punto 7 del bando di gara, esclusa qualsiasi indennità e compenso.

#### ART. 8

L'Ente Gestore non sarà vincolato verso l'aggiudicatario se non dal giorno in cui sarà comunicata la definitiva approvazione del verbale di aggiudicazione da parte dell'Autorità competente.

#### ART. 9

Al momento della stipulazione del contratto, che avrà luogo non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'acquirente dovrà presentare

- a) Garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa): pari al 10% dell'importo contrattuale;
- b) Polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante dai rischi di esecuzione, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere nella misura stabilita all'art. 125 della L. 207/2010, per una somma assicurata pari ad € 500.000,00;

#### ART. 10

Se l'aggiudicatario non si presentasse per la stipulazione del contratto o non effettuasse, nel termine prescritto, la prescritta cauzione, l'Ente proprietario potrà procedere ad una nuova vendita in danno di lui e farà proprio in ogni caso il deposito provvisorio per concorrere alla vendita.

#### ART. 11

Entro cinque giorni dall'avvenuta aggiudicazione l'Ente Gestore comunicherà all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa le generalità dell'aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione, oltre all'indicazione del domicilio da questi eletto.

#### ART. 12

L'acquirente dovrà pagare il prezzo dell'aggiudicazione, tramite bonifico bancario intestato a : REGIONE SICILIANA Via Notarbartolo 17 - PALERMO – IBAN : IT30E0200817114000300063245 capo 20 capitolo 1787 con la causale “ ACQUISTO SUGHERA (generalità dell'acquirente) - UNICREDIT SPA Piazza Archimede 16 SIRACUSA

a) - una somma pari al 10% + I.V.A. dell'aggiudicazione al momento della stipula del contratto;

b) - una somma pari al 50% + I.V.A. dell'aggiudicazione entro un mese dalla data di consegna.

c) - la restante somma del 40% a conclusione della decortica e comunque non oltre il 30 Agosto 2014.

In caso di ritardo decorreranno a favore del nominato Ente gli interessi legali sulle somme dovute, senza pregiudizio, peraltro, del diritto di procedere agli atti esecutivi sulla cauzione ed quindi al suo incameramento.

#### ART. 13

Dopo la notifica dell'avvenuta approvazione del contratto di vendita, l'aggiudicatario, entro dieci giorni, dovrà chiedere la consegna all'Ente Gestore che accerta l'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e del deposito cauzionale.

La consegna sarà eseguita , in presenza di un rappresentante dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa , dallo stesso Ente Gestore che in tale occasione indicherà all'aggiudicatario, appositamente invitato, od a un suo rappresentante, la zona e le piante da utilizzarsi, precisandovi i limiti, i termini o segnali che fissano la estrazione, le vie di trasporto del sughero, le prescrizioni da utilizzarsi e il termine assegnato per l'utilizzazione a norma dei successivi artt. 17 e 19, redigendo tutto ciò in verbale che sarà sottoscritto dall'aggiudicatario, dal Funzionario dell'Ente Gestore e dal rappresentante dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa . Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscriverlo saranno specificate le ragioni nel verbale.

Trascurando l'aggiudicatario di chiedere la consegna, i termini della durata dell'utilizzazione ed ogni altro fatto derivante dall'applicazione dell'Art. 37 del presente capitolato, per ogni effetto del medesimo, decorreranno dal decimo giorno successivo alla notifica dell'approvazione del contratto , senza tener conto della data in cui la consegna è stata realmente effettuata.

Trascorsi tre mesi senza che l'aggiudicatario abbia preso regolare consegna del lotto, l'Ente Gestore potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incameramento del deposito cauzionale e di quello provvisorio.

#### ART. 14

Per accedere al luogo di estrazione l'aggiudicatario dovrà servirsi solo delle strade e passaggi esistenti nella proprietà dell'Ente. L'Ente non assume nessun obbligo di concedere altri passaggi, né responsabilità di sorta per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

#### ART. 15

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente ed all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa e al Distaccamento Forestale di Sortino il giorno in cui comincerà i lavori di estrazione, con un anticipo di almeno 10 giorni.

#### ART. 16

L'aggiudicatario è obbligato ad assicurare il proprio personale. Nell'esecuzione dei lavori l'aggiudicatario è tenuto al rispetto e a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

## ART. 17

L'estrazione del sughero dovrà procedere in modo uniforme e continuo su tutte le piante.

Le operazioni di demaschiatura e di decortica devono essere praticate nel rispetto sia delle prescrizioni e dei limiti previsti dalla Legge 759/1956, che qui devono intendersi integralmente riportati, sia nel rispetto dei più stringenti limiti stabiliti nella relazione tecnica che in particolare prevede le seguenti altezze di demaschiatura e di decortica:

- **demaschiatura:** premesso che possono essere sottoposte a demaschiatura solo le piante che abbiano raggiunto, a mt. 1.30 da terra, una circonferenza sopra scorza di almeno 60 cm, per questa come per le successive classi di circonferenza, sempre a mt. 1.30 da terra, la demaschiatura deve arrestarsi ad una altezza massima di mt. 1.50 da terra;
- **decortica:** essa deve arrestarsi all'altezza massima da terra sotto indicata a fianco di ciascuna delle classi di circonferenza sotto riportate e misurate, sopra scorza, a mt. 1.30 da terra:
 

circonferenza cm 60 – 100	altezza di decortica cm 170
circonferenza cm 101- 140	altezza di decortica cm 180
circonferenza cm 141- 180	altezza di decortica cm 180

In ogni caso la decortica dovrà essere arrestata nel punto in cui la circonferenza sopra scorza del fusto o dei rami messi in coltivazione, scenda a cm. 45.

## Art. 18

Il sughero estratto deve essere accatastato in un area facilmente accessibile ai mezzi antincendio.

L'acquirente dovrà provvedere a proprie spese:

- a) tenere pulito il luogo prescelto;
- b) a tenere una provvista adeguata di acqua con n° 2 atomizzatori;
- c) a distanziare i cumuli di sughero in modo che un eventuale incendio non possa propagarsi facilmente.

La vigilanza e custodia del sughero estratto, sia esso sparso nel luogo dell'estrazione che concentrato nel punto di raccolta, sarà curata dall'acquirente con personale da esso scelto e retribuito.

Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa mediante personale di propria fiducia, può effettuare controlli su tutte le operazioni di estrazione, raccolta, custodia e pesatura. Detti controlli si svolgeranno nei modi e nei tempi che l'amministrazione appaltante crederà opportuno senza che l'acquirente possa opporsi.

## Art. 19

I lavori di decortica devono essere condotti senza interruzione se non in giorni festivi e salvo comprovate cause di forza maggiore. Essi dovranno svolgersi entro i termini della stagione sughericola con la stretta osservanza delle norme della legge 18/7/1956,n.759.

Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso tra il 16 maggio ed il 31 agosto 2014 e l'esbosco del materiale dovrà essere terminato entro il mese successivo. Scaduti tali termini la decortica verrà definitivamente sospesa e tutto il sughero non estratto o non esboscato resterà di esclusiva proprietà del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa, senza che l'aggiudicatario possa avanzare su di esso alcun diritto e pretendere indennizzi di sorta, rimanendo pur sempre responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quantaltro possa verificarsi per tale inosservanza.

Qualora la decortica non venisse aggiudicata prima del 16 maggio 2014 e ciò dovesse essere causa del mancato completamento dei lavori entro il 31 agosto 2014, la decortica verrà comunque sospesa e però potrà essere ripresa nella stagione sughericola successiva.

E' altresì facoltà del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa, di sospendere, con propri provvedimenti la demaschiatura o la decortica allorché si riscontri che l'andamento climatico stagionale, o altre cause di forza maggiore, siano tali da rendere difficile il distacco del sugherone o del sughero

gentile non permettendo di proseguire le operazioni senza arrecare danni al fellogeno e compromettere la produttività delle piante.

Gli Agenti del locale Distaccamento del Corpo Forestale Regione Siciliana hanno la facoltà di sospendere in sito le operazioni di decortica per il verificarsi delle circostanze di cui al comma precedente. Tale sospensione dovrà essere ratificata, entro 5 giorni lavorativi, dall'Ispettorato Ripartimentale di Siracusa.

In caso di sospensione, delle operazioni di decortica, secondo i tre commi precedenti, l'aggiudicatario non potrà pretendere dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa alcun indennizzo e/o risarcimento e lo stesso Ufficio Provinciale di Siracusa non potrà attribuire penalità a carico della ditta per la mancata estrazione dell'anno. In ogni caso tutto il materiale già estratto dovrà essere allontanato ai sensi degli articoli successivi. L'aggiudicatario dovrà comunque riprendere le operazioni di decortica nella successiva stagione sughericola entro 15 giorni dalla data di avvio della stagione estrattiva previa comunicazione d'inizio lavori al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa ed al Distaccamento Forestale di Sortino .

In caso di ripresa delle operazioni di decortica oltre i 15 giorni dall'avvio della stagione sughericola, senza giustificati motivi tecnici comunicati dall'aggiudicatario, questi dovrà corrispondere al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa € 100.00 (cento/00) di penalità per ogni giorno di ritardo. In ogni caso l'estrazione delle sughere radicate nelle aree in cui è stata sospesa l'estrazione l'anno precedente dovrà concludersi obbligatoriamente entro il 30 Giugno e l'esbosco del materiale dovrà essere effettuato entro i 15 giorni successivi. Scaduti tali termini la decortica verrà definitivamente sospesa e tutto il sughero non estratto o non esboscato resterà di esclusiva proprietà del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa , senza che l'aggiudicatario possa avanzare su di esso alcun diritto e pretendere indennizzi di sorta, rimando pur sempre responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quantaltro possa verificarsi per tale inosservanza.

La sospensione delle operazioni di decortica, prima del termine dell'estrazione, non potrà mai essere effettuata d'iniziativa dell'aggiudicatario. Qualora l'aggiudicatario riscontrasse validi motivi dovrà immediatamente concordare l'eventuale sospensione col Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa, dandone altresì comunicazione all'Ispettorato Rip.le delle Foreste di Siracusa.

Per fine estrazione s'intende l'effettivo termine delle operazioni di decortica. L'aggiudicatario ha l'obbligo di preavvertire della fine delle operazioni l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa e l' Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa, assumendosi ogni possibile responsabilità derivante dalla mancata preventiva comunicazione.

#### Art. 20

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti ed incameramento del deposito cauzionale e di quello provvisorio.

#### Art. 21

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto in questione, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato e sia dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia.

#### Art. 22

Durante l'utilizzazione nonché alla fine della stessa gli Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana competenti per giurisdizione procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa e dell'aggiudicatario, al minuzioso rilevamento dei danni

eventualmente arrecati alle piante con la marcatura (per quanto possibile), del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazioni ed altro.

Di tali operazioni sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore. In relazione alle violazioni di vigenti leggi e regolamenti, i suddetti Agenti daranno altresì corso ai procedimenti sanzionatori.

#### Art. 23

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, previo avviso all'Amministrazione venditrice, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata A.R. all'aggiudicatario, la estrazione e anche l'esbosco qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti Forestali, questi persista nell'utilizzazione non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia di coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera ed in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali o dalle altre Leggi, possano derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti Forestali salvo ratifica dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa.

#### Art. 24

All'aggiudicatario e ai suoi operai è vietato:

- 1) - introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni ovvero portare o far transitare entro il bosco, sughero e sugherone proveniente da altre zone; ;
- 2) - lasciare pascolare animali nel bosco concretizzandosi, in tale evenienza, le fattispecie previste dall'art. 636 c.p.;
- 3) - accendere fuochi in foresta.

#### Art. 25

L'aggiudicatario è tenuto ad estrarre con manodopera propria e da lui retribuita:

- a) tutto il sughero gentile di anni 10 ed oltre, anche se pietroso, terroso, affiammato, verde od invaso da formiche, secondo le modalità indicate all'art. 17
- b) tutto il sugherone, affiammato e non e/o invaso da formicai, delle piante già precedentemente demaschiate ritraibile dall'eventuale innalzamento della corona;
- c) tutto il sugherone affiammato e non e/o invaso da formicai, delle piante da demaschiare, secondo le modalità indicate all'art. 17;
- d) L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo. Il sughero gentile ed il sugherone dovranno essere estratti in concomitanza di tempo e di luogo. Non sarà assolutamente consentito procedere alla estrazione del sughero gentile prima che a quella del sugherone. L'inadempienza di tale norma potrà dar luogo alla sospensione dell'utilizzazione da parte del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa il quale potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incameramento del deposito cauzionale e di quello provvisorio.

Il sughero gentile e il sugherone di demaschiatura dovranno essere tolti fino rasoterra, senza che vengano lasciate calzette. L'estrazione dovrà essere eseguita a regola d'arte, con ferri ben affilati. Si dovrà porre la massima cura per non ledere il fellogeno (mammina) e tanto meno provocare il distacco del legno dal fusto. Non appena estratto tanto il sughero gentile che il sugherone, dovrà essere praticata a regola d'arte sul fellogeno di ciascuna pianta, una doppia incisione longitudinale (stradello) per tutta la lunghezza del fusto decorticato.

La Ditta si impegna a ritirare dal luogo di estrazione prima, e dal luogo di raccolta poi, tutto il sughero, sugherone e residui vari) prodotti durante l'estrazione e/o il trasporto. Al fine di prevenire le infezioni crittogamiche da *Bischofia mediterranea kuntze* (cancro carbonioso della sughera) l'aggiudicatario dovrà provvedere a effettuare una costante e adeguata disinfezione degli arnesi da taglio.



#### Art. 26

Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente Capitolato saranno adottate in sede di collaudo finale, a carico dell'aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando le sanzioni comminate dalle vigenti disposizioni di legge.

- a). per inizio anticipato delle operazioni di decortica sulla data della consegna € 100,00 (cento/00) al giorno;
- b). per mancata estrazione del sughero gentile e sugherone indicati nell'art. 25; € 100,00 (cento/00) per ogni pianta trascurata;
- c). per scorzatura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 17; € 50,00 (cinquanta/00) per ogni pianta eccessivamente decorticata;
- d). per imperfetta scorzatura rispetto a quanto prescritto dall'art. 25; € 50,00 (cinquanta/00) per ogni pianta su cui siano state lasciate le calzette;
- e). per lesioni praticate sul fellogeno; € 100,00 (cento/00) per ogni pianta danneggiata;
- f). per mancata ed imperfetta esecuzione dello stradello di cui all'art. 25; € 50,00 (cinquanta/00) per ogni pianta priva di incisione; se con incisione malfatta € 50,00 (cinquanta/00);
- g). per l'estrazione del sughero di età inferiore a dieci anni; € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni pianta decorticata;
- h). per la mancata e/o parziale raccolta del sughero, sugherone e residui vari, dal luogo di estrazione e dal centro di raccolta sarà applicata una sanzione amministrativa che il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa si riserva di stabilire in base ai quantitativi di prodotto sughericolo abbandonato.
- i) per la mancata disinfezione degli arnesi da taglio; € 50,00 (cinquanta/00) per ogni volta che si accerta la mancata disinfezione.
- l) per il mancato sgombero, entro i termini fissati, del sughero, sugherone e residui vari, nonché di eventuale ramaglia ed arbusti tagliati per consentire l'estrazione, lo sgombero di passaggi ed altro, in aggiunta a quanto previsto dal superiore art. 19, si applica una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Il materiale sugheroso estratto in violazione alle vigenti norme di legge sarà altresì sottoposto a sequestro e di esso verrà disposta la confisca.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate alla REGIONE SICILIANA Via Notarbartolo 17 - PALERMO – IBAN : IT30E0200817114000300063245 .

#### Art. 27

L'aggiudicatario non potrà per alcun motivo tagliare le piante di sughero o di altre specie, di qualsiasi età e dimensione, a meno che ciò non si renda necessario per fronteggiare un eventuale incendio. Per ogni pianta tagliata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore del macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento del Regio Decreto Legge 30.12.1923, n° 3267, approvato con R.D. 16.05.1926 n° 1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

#### Art. 28

La ramaglia e gli arbusti tagliati secondo lo stretto necessario per consentire l'estrazione, lo sgombero di passaggi ed altro, non potranno essere abbandonati sul terreno, ma via via raccolti, trasportati e concentrati in spazi vuoti. Per quanto riguarda il periodo di tempo entro il quale l'asportazione della ramaglia e degli arbusti tagliati dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, si osservano le disposizioni contenute ai superiori artt. 19 e 26

In ogni caso è fatto divieto di bruciare qualsiasi residuo vegetale.

Le bottiglie, le buste di plastica, i contenitori di olio ed ogni altro materiale di rifiuto, dovrà essere ritirato e conferito ai deputati centri di raccolta. Le inosservanze saranno perseguite, ai sensi delle

leggi vigenti in materia di rifiuti che prevede, per alcune fattispecie, anche sanzioni di natura penale.

L'aggiudicatario è responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tali inosservanze.

#### Art. 29

L'aggiudicatario è obbligato a:

1. tenere sgomberi i passaggi e le vie in guisa che si possa transitare liberamente
2. riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, etc. danneggiati o distrutti o qualunque altro danno arrecato alla proprietà dell'Ente nell'utilizzazione e nel trasporto del materiale;
3. ad esonerare e rivalere comunque l'ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei prodotti, passaggi, vie. etc.

#### Art. 30

L'aggiudicatario non potrà costruire nell'ambito del lotto, tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'ente. L'autorizzazione è vincolata al parere dell'autorità competente che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggere e sgomberare allo spirare del termine stabilito nel presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

#### Art. 31

Il trasporto e l'esbosco del prodotto si farà per le vie esistenti che saranno all'occorrenza indicate dall'Amministrazione venditrice/o dagli Agenti Forestali competenti per giurisdizione.

Restano vietate, in assenza dell'autorizzazione dell'Ispettorato Rip.le delle Foreste e delle altre autorizzazioni di legge, l'apertura di nuove piste o l'allargamento di quelle esistenti.

L'Ente Gestore non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi appartenenti ad altri proprietari.

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare tutto il novellame di specie forestali.

Per le suddette violazioni, senza pregiudizio per le sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi, l'aggiudicatario pagherà all'Amministrazione Venditrice una penale quantificata dal Collaudatore.

#### Art. 32

L'estrazione del sughero si intende chiusa alla data fissata dalla legge 18/7/1956, n.759 e cioè il 31 agosto del 2014.

Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa e all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa ed avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ispettorato suddetto. Il collaudo sarà eseguito, da un funzionario dell'UPA di Siracusa e da un tecnico da questi designato, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori come avanti specificato. L'aggiudicatario sarà invitato ad intervenire al collaudo personalmente o tramite un delegato. In caso di mancato intervento il collaudo verrà comunque eseguito.

Il collaudo eseguito come sopra ha il valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello e ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante.

#### Art. 33

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'osservanza di tutte le prescrizioni di contrasto antincendi contenute nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. L'aggiudicatario è obbligato a concorrere con aliquota del proprio personale, ad affiancare il servizio di antincendio che sarà predisposto dal Corpo Forestale Regionale durante il periodo



dell'estrazione ed anche oltre se necessario, e cioè fino all'epoca del collaudo finale, se l'andamento stagionale lo renderà indispensabile.

Tutti gli operai addetti alla lavorazione, in caso di incendio, dovranno essere messi a disposizione del direttore delle operazioni di spegnimento. Verificandosi un incendio l'aggiudicatario non potrà pretendere alcuna indennità per danni subiti, né pretendere la rescissione del contratto, né venir meno agli obblighi con questo assunti.

Le piante che eventualmente dovessero essere tagliate per fronteggiare il fuoco, o da questo venissero gravemente danneggiate, resteranno di proprietà dell'Ente proprietario. Il sughero di dette piante invece, anche se affiammate o di età inferiore a nove anni, spetterà, previo pagamento all'aggiudicatario, rimanendo a suo carico ogni spesa per l'estrazione.

#### Art. 34

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi direttamente sul deposito cauzionale nonché sull'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni, ivi contenuta o altri addebiti ivi ritenuti.

#### Art. 35

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo e di collaudo dell'utilizzazione.

In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

#### Art. 36

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Ente, quanto verso gli operai o chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la natura o la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere, a termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai o dei lavoratori.

#### Art. 37

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per l'estrazione e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

#### Art. 38

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato, si intende riconsegnato all'Ente proprietario.

Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente .

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione e ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto

#### Art 39

La valutazione dei danni derivanti da infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista, sarà fatta dal Collaudatore.

#### Art. 40

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare, per il personale assunto per l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato d'oneri, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, nonché

provvedere al pagamento di tutti gli oneri previdenziali assicurativi e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro previsti dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare e far rispettare, durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato d'oneri, la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla L. n.626/1994 e s.m.i. ponendo in essere quanto necessario per garantire la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

#### ART. 41

In caso di taglio abusivo di piante di qualunque specie, l'aggiudicatario dovrà sottostare alle sanzioni comminate dai regolamenti e leggi forestali in vigore oltre all'obbligo della rifusione del valore del materiale asportato.

#### ART. 42

Qualora durante il periodo consentito dalle vigenti disposizioni di legge si verificasse che il sughero e il sugherone non distaccino con facilità e si arrechi danno alla mamma, si dovrà sospendere subito l'estrazione.

#### ART. 43

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della L. 18/11/1923 n° 2440 e del Regolamento 23/05/1924 n° 827.

#### ART. 44

L'aggiudicatario all'atto della stipula del contratto dovrà aver eletto domicilio legale nel Comune di Siracusa, comune ove ha sede l'Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa, ed averne dato comunicazione scritta al suddetto Ufficio ed all'Ispettorato Rip.le delle Foreste di Siracusa.

#### Art. 45

Al momento della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà rilasciare la seguente dichiarazione, scritta di suo pugno e firmata in calce:

“ agli effetti tutti dell'art. 1341 del codice civile, il sottoscritto aggiudicatario dichiara di avere preso piena visione e cognizione del capitolato d'oneri ed in particolare degli artt. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, dello stesso, che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.



## Regione Siciliana



ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

**Servizio XVI – Ufficio Provinciale Azienda**  
**SIRACUSA**

**CARTOGRAFIA AREE A SUGHERA**

NORD



Siracusa li 16/05/2014

Il Responsabile del Procedimento  
Firmato Dott. Antonino Attardo

Il Dirigente Provinciale  
Firmato Dott. Antonino De Marco